



## ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

DATA E LOCALITA'	L'anno _____ addì _____ del mese di _____, in _____ presso _____, alle ore _____, I sottoscritti Ufficiali e/o Agenti di P.G. _____ appartenenti al Reparto in intestazione, con il presente verbale hanno accertato che:----/
------------------	---

TRASGRESSORE	Cognome e nome _____ nato a _____ il _____ residente a _____ Tel. _____ nella sua qualità di _____ Identificato a mezzo _____ n° _____ rilasciato il _____ da _____
--------------	--

OBBLIGATO IN SOLIDO	Cognome e nome _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in _____ Identificato a mezzo _____ n° _____ rilasciato il _____ da _____ nella sua qualità di _____ Tel. _____
---------------------	--

VIOLAZIONE	<input type="checkbox"/> Si allontanava dal proprio domicilio/residenza in <u>compagnia/da solo</u> <u>con mezzo/a piedi</u> senza giustificato motivo ovvero non per esigenze lavorative, situazioni di necessità o urgenza, di salute o altre specifiche ragioni, a bordo del veicolo _____ colore _____ targato _____ di proprietà di: _____ nato a _____ il ___/___/___, residente a _____. <input type="checkbox"/> Si allontanava dal proprio Comune/Provincia/Regione in <u>compagnia/da solo</u> <u>con mezzo/a piedi</u> . <input type="checkbox"/> Si allontanava dal proprio domicilio/residenza nonostante fosse sottoposto alla misura della quarantena poiché risultato positivo al virus. <input type="checkbox"/> Veniva trovato in compagnia di altre persone <u>riunite/assembleate</u> in un luogo pubblico o aperto al pubblico. <input type="checkbox"/> Svolgeva attività ludica, ricreativa, sportiva e motoria all'aperto o in altri luoghi aperti al pubblico distante dal proprio domicilio. <input type="checkbox"/> Rientrava presso il proprio <u>domicilio/abitazione/residenza</u> senza comprovati motivi. <input type="checkbox"/> Veniva accertato che l'esercizio commerciale o esercizio pubblico denominato _____ sito a _____ cui pratica l'attività di _____ non era stato sospeso. <input type="checkbox"/> Altro _____
	<p><b>Violando il Decreto-Legge del 25 marzo 2020, n. 19 che sanziona le seguenti fattispecie:-</b></p> <p>a) (art.1 comma 2) sanzione amministrativa del pagamento della somma in misura ridotta da € 400,00 a € 3000,00;</p> <p>b) (art.1 comma 2) la sanzione amministrativa è <i>umentata di un terzo poiché il mancato rispetto della violazione è avvenuta mediante l'utilizzo di un veicolo</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nei casi di violazione art. 1 comma 2 lettera i, m, p, u, v, z e aa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;</li> <li>• <u>La sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima in caso di reiterata violazione della medesima disposizione.</u></li> </ul>

DICHIARAZIONI	Il trasgressore dichiara: _____ _____ _____
---------------	---

## AVVERTENZE

*Gli obbligati per la presente violazione possono avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 16 e 18 della Legge n° 689/1981 (vedasi retro)*

**PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA** (art. 16 L. n° 689/1981)  
Entro 60 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta.  
 a mezzo Mod. 23 – F23  
 (Vedasi retro per le modalità di estinzione)

**Letto, confermato e sottoscritto**

IL TRASGRESSORE	L'OBBLIGATO IN SOLIDO	I VERBALIZZANTI
_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> - Si rifiuta di sottoscrivere, ritenendosi pertanto notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c.		

**Art. 2. (Capacità di intendere e di volere).**

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi, al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

**Art. 6. (Solidarietà).**

Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivesita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

**Art. 16. (Pagamento in misura ridotta).**

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione editale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

(Nei casi di violazione dei regolamenti comunali e provinciali continua ad applicarsi, l'art. 107 del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n° 383).

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

**Art. 17. (Obbligo del rapporto).**

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dalla L. 20 giugno 1935, n° 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

(Omissis)

**Art. 18. (Ordinanza-ingiunzione).**

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza - ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14, del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

**Art. 19. (Sequestro).**

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

**Art. 22. (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione).**

Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di Legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150.

**MODALITA' DI ESTINZIONE**

**PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA** (art. 16 L. n° 689/1981)

**La sanzione verrà irrogata dal Prefetto della Provincia di Caltanissetta.**

**Per proventi destinati allo Stato Mediante versamento diretto al Concessionario per la riscossione tributi competente per territorio a mezzo**

**Mod. 23 – F23;**

- intestato a: RISCOSSIONE Sicilia s.p.a.; codice Ufficio: 9A2; codice territoriale: B429; causale: P.A.; Estremi del documento: Anno e numero indicato sul verbale; codice Ufficio Tributo: 741T – Sanzione Amministrativa - ; codice Tributo: 741T – Imposta di bollo - ; Descrizione: *Sanzione Amministrativa emessa da Prefetto di Caltanissetta.*

Qualora non avvenga l'oblazione sarà presentato rapporto al Prefetto e/o all'autorità competente ad emettere ordinanza-ingiunzione.

***N.B. Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, dovrà essere trasmessa o comunque esibita al comando in intestazione.***

**RICORSO AMMINISTRATIVO**

**Entro 30 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione l'interessato può far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere altresì, di essere sentito dalla medesima.**

**AUTORITA' COMPETENTE** (art. 18 L. n° 689/1981) -

✓ Prefetto della Provincia di Caltanissetta.

**RELATA DI NOTIFICA**

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ Via/p.zza \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, noi sottoscritti Ufficiali e/o Agenti di P.G. \_\_\_\_\_ effettivi al reparto in  
 intestazione, danno atto di aver proceduto alla notifica del presente verbale al sig. \_\_\_\_\_  
 mediante consegna a \_\_\_\_\_  
 identificato mediante esibizione di \_\_\_\_\_  
 in qualità di \_\_\_\_\_  
 Lo stesso dichiara \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Per ricevuta

Il notificatore

- si rifiuta di sottoscrivere, ritenendosi pertanto notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c.